SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 40

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore DALLA CHIESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di finanziamento delle scuole e degli istituti di educazione privati

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ONOREVOLI SENATORI. – L'esperienza dei dibattiti parlamentari per l'approvazione della legge finanziaria propone come ormai improrogabile la necessità di procedere a una modifica dell'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento delle scuole private. Con regolarità, infatti, il Parlamento è costretto a confrontarsi con provvedimenti volti a finanziare le scuole private, pur in presenza di un dettato costituzionale che, nella lettera e nello spirito, non ne consentirebbe l'approvazione. La decisione politica di varare comunque tali provvedimenti porta così ad adottare interpretazioni capziose o assai dubbie della Costituzione, o ad aggirarne le prescrizioni ricorrendo a strade surrettizie. Questa strategia della doppiezza – di qui il rispetto formale della Costituzione, di lì i finanziamenti (i famosi «oneri per lo Stato») concessi sotto banco alle scuole private – non rende onore al Parlamento.

Anche in considerazione dei profondi mutamenti intervenuti nel grado di sviluppo, nell'organizzazione, nelle caratteristiche e nella qualità del sistema scolastico, nonché nella domanda che ad esso proviene dalla società e dalle sue trasformazioni in corso, appare giunto il momento di procedere ad una modifica dell'articolo 33 della Costituzione, nel senso di rendere costituzionalmente possibile il finanziamento delle scuole private. Si rende cioè opportuno e utile creare le condizioni per un dibattito parlamentare di grande impegno su questo tema: un dibattito finalmente libero, limpido e moderno sulle caratteristiche desiderabili del nostro sistema scolastico, non bloccato sul nascere da remore costituzionali né viziato da contorsionismi concettuali. Sarà poi questo dibattito – sul merito del quale non è intenzione dei proponenti pronunciarsi in questa sede – che elaborerà i criteri di utilità geneale, di pluralismo culturale e progettuale, di equità sociale e di efficienza, ai quali le scelte politiche e istituzionali dovranno fare riferimento. Oggi è dunque importante che si creino le piene condizioni per l'avvio di un tale dibattito.

Si auspica pertanto una rapida approvazione del presente disegno di legge costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 33 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza obbligo di oneri per lo Stato».